

LAUDO DEL COMUNE DI MONTE

ANNO DOMINI 1564

1. *La seconda festa della Resurrezione si elegga il Merico ad amministrar le cose utili , e scansare le inutili e render conto infine. Li mancanti a venire al Comune in S.Vito sia condannato soldi dieci S.10.*
2. *Chi ricusa di far la carica sia condannato S.20 per ciascun precetto, e non ostante debba far la carica.*
3. *Siano eletti due Laudatori il giorno medesimo, e ricusando siano condannati S.20 per ciascun precetto ut supra.*
4. *Item otto Saltari due per ogni collonnello i quali debbano pignorare quelli che fanno danno in dette monti, ricusando di ubbidire in ciò siano condannati S.20 per ogni precetto, o non voglia far la carica, e pignorare ut sopra.*
5. *Se si ritroverà qualche fedaria di pecore, o capre pascolando in dette monti senza licenza dal giorno di S. Giorgio sino a S. Michiele, sia condannato in nove capi ed un becco.*
6. *Niun forestiero, ardisca di far pascolar senza licenza, aliter sia condannato H.3 per qualunque volta. Se sia comandato di dismonticar, e non obbedisca sia condannato S.20.*
7. *Niun consorte, o forestiero, ardisca segar, o far segar nei detti monti senza licenza; sia condannato H.3 ed il fieno sia del Comune.*
8. *Chi dismontegasse animali da latte pecore, o capre senza licenza, sia condannato H.3.*
9. *Item se qualche cavallo, asino etc. sarà ritrovato pascolar in detto Monte dal giorno di S. Giorgio sino a S. Michiele per cadaun giorno, e note, sia condannato S. 10 per capo.*
10. *Se un forestiero monticasse senza licenza cavalli, asini, muli, bovi, vacche etc. sia condannato S.10 per capo.*
11. *Il Merico non possa dar licenza a forestieri di monticare senza parte del Comune aliter sia condannato S.10 per cadaun animale.*
12. *Li Saltari mancanti di pignorare siano condannati per ogni volta che non obbediscono S.20, e non ostante siano tenuti pignorare.*
13. *Delle pignore la metà sia de Saltari, e dell'altra metà, mezza del Merico e mezza del Comune.*
14. *Il Merico debba accettar gl'animali pignorati, e poi licenziati a*

padroni senza altra spesa, che la pignora, se non oltrepassano i trè giorni.

15. La prima domenica di maggio sia fatto Comune senza cittazione per stabilir le cose necessarie circa il Monte; li mancanti di venire condannati S.20 de quali non sia fatta grazia.

16. Ed ogni qualvolta si ricusa di venire al Comune quando e commandato sia condannato S.20 per ogni volta.

17. Che ogni anno dal Marigo si paghi alla chiesa di S. Canciano S.20, mancando sia condannato S.10.

18. Sia obbligato il Marigo a far aggiustare le strade ed anditi di dette Monti e di far le altre cose necessarie col mezzo de consorti mancando toties quoties sia condannato S.10.

19. Niuno che non ha gius ardisca segare alcun collonnello in detto Monte per alcun titolo nemen per affitto aliter sia condannato S.100; ed il fieno sia del Comune.

20. Se alcun consorte dasse colonnelli ad affitto, o per altro motivo a qualche forestiero, nulla sia la concessione, ed inoltre sia condannato S.100 e perda il collonnello per due anni.

21 Tabbiado di Valcarezza, ed il tal prado possi i pastori pascolar etc.

22 Tanto cittadini, che forestieri devono pagare i pastori se passano cinque giorni di Monte, e se i pastori o custodi mancano nella debita diligenza siano condannati a risarcire tutti i danni, secondo la sentenza de Capi, Marigo e Laudadori.

23 Non puono i Capi senza parte del Comune dar licenza ad alcun forestiero di monticare, e se la dasse sia condannato S.40 per cadaun animale.

24 Che dopo trè volte non dà il pane al pastore che fù a dimandarlo, debba riferire al Mistro il quale possa ammazzare una pecora e mangiarla tra detti uomini, e non ostante sia tenuto dare il pane.

25 Se per accidente sia rovinata qualche pecora, o capra il Cavedagno (capo pastore) sia tenuto mandarla a cada del padrone, che abita nel Centenaro; se manca sia condannato S.20.

26 Chi movesse qualche aidolo sia condannato S.100.

27 Le donne che esistono nel Centenaro di S.Vito, e massime nelle proprie case, ed abitazione de loro padroni venendo però alla successione de beni tutti de loro padri possano e vogliano pascolare, segare, ed aver colonnelli etc. come gli altri consorti maschi etc. Le donne poi che si maritano fuori del Centenaro benché venissero alla successione de beni de loro Padri siano escluse dal beneficio etc.

28 Se in una casa fossero più consorti non possino avere se non un solo collonnello eccetto che per affitto.

29 *Le croci ad Ospitale d'Ampezzo a spese del Comune offerire trè lire de cera in pena di S.20.*

30 *Item il Merico predetto ogni anno debba fare a spese di detti Monti due torzi alla chiesa di S.Vito di lire undici di cera, come sia in adesso e stato praticato, ed il predetto Merico similmente debba fare ogni anno un torze alla chiesa di S. Simon di Borca di lire quattro di cera a spesa di detti Monti sotto pena di S.20. in Paveon 15 agosto 1434.*

31 *Niun forestiero dalla festa di S. Giorgio sino a S. Michiele passando per detti Monti possa pascolar né disbastar cavalli, muli, etc.; e se sarà ritrovato per ogni animale sia condannato S.20. ed ogni consorte possa pignorare.*

32 *Niun consorte che personalmente non abita nella contrada di Cadore possa avere il colonnello.*

33 *Il giorno del monticare siano condotti tutti gl'animali nella Dèra di Resinigo, siano numerati da Marigo e Laudatori e chi contrafarà sia condannato S.20.*

34 *La Dèra sia tenuta in acconcio, e stropatta aliter sia affittata ad altro.*

35 *Dar giuramento a Pastori di far fedelmente, e senza fraude il loro debito.*

36 *Chi segherà il Palù de Serdes sia tenuto condur un pontil sufficiente a cerner le pecore nel dismontegar aliter sia condannato S.20.*

37 *La vigilia di S. Gio: e Paolo si vada a misurar il latte, e non si permetta che alcuni monza se non due volte aliter sia condannato S.20.*

38 *Niun forestiero né cittadino ardisca pascolare animali di la dell'acqua della Fiorentina avanti la festa di S.Vito, aliter sia condannato S.20 per cadaun animale.*

39 *Divider i colonnelli nel Paveon di S.Vito; mancanti di venire al Comun condannati S.20.*

40 *Niun ardisca far danno nei colonnelli in pena di S.10 per cadaun e cadauna volta, e sia tenuto resarcir tutto il danno inferito secondo il giudizio del Marigo e Laudatori.*

41 *Niun pastore, né Cavedagno ardisca pascolar nei colonnelli sotto pena di S.20 per cadauno e cadauna volta, eccettuato il capraro al qual sia lecito d'andar colle capre nei luoghi meno dannosi; se facesse danno grave sia condannato come gl'altri.*

42 *Niun ardisca segnar o bolar alcuna pecora dieci giorni prima di montegar o dieci giorni dopo aliter sia condannato S.20. per cadaun animale.*

43 *Né tondir, tosar alcuna pecora foresta dopo dismontegata sotto pena di S.20 per cadauna.*

- 44 *Li pastori devono render conto di tutti gl'animali consegnati, e se alcuno mancasse devono portare il segno, o attestato, orecchie, pelle, aliter sia condannato a risarcir tutto il danno.*
- 45 *Il Marigo far le spese agl'Ampezzani quando vengono con le croci loro a S. Vito, consuetudine ,etc.*
- 46 *Il Marigo sia tenuto pagar ogn'anno in perpetuo al Mònego di S. Florean S.40.*
- 47 *Che niun cittadino, o forestiero possa mandar porco, chi contrafarà pagherà S.10 per ciascun giorno e note che staranno ne Monti.*
- 48 *Non si possa andar in palazzo per cause di morte se prima non sarà fatta giustizia dal Marigo, e sua licenza, aliter condannato S.40.*
- 49 *Item chiunque palserà qualche pegno al Marigo, o laudatori, o Saltari dei detti Monti per qualunque causa sia condannato per la prima volta S.30, per la 2da S.40, per la 3za S.50, e non sia fatta alcuna grazia.*
- 50 *Niuno possa far intrometer le erbe dei colonnelli d'alcun consorte quando abbia altri beni da pagarsi aliter sia condannato S,40, e nulla sia l'intromissione.*
- 51 *L'affittanza de Monti, o parte di essi sia fatta per mano di Pub.co Nod.o aliter sia condannato H.10 (lire dieci).*
- 52 *Niuno possa vendere, o pignorare, o affittare qualunque jus che avesse in detti Monti senza licenza del Consiglio di Cadore; ed in caso di necessità a soli consorti, e non forestieri, aliter sia nulla.*
- 53, 54, 55, 56 *Sopra lo stesso proposito di alienar la consortiva etc.*
- 57 *Conferma di capitolo e confinazione.*
- 64 *Niuno possa vendere, o alienare la consortia di Monte cioè Durona, Fiorentina, Forcella Giauu ed altri. L'anno 1564. Belli Nod.o da consimile fedelmente copio etc.*

L'esse (S.) che precede o segue l'ammontare dell'ammenda s'intende soldi veneti, mentre l'acca (H.) lire venete